

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2003, N. 9
(DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER
L'INFANZIA, PER L'ADOLESCENZA E PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI
GENITORIALI E ALLE FAMIGLIE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE
12 APRILE 1995, N. 46 CONCERNENTE: "PROMOZIONE E COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE DI INTERVENTO IN FAVORE DEI GIOVANI E
DEGLI ADOLESCENTI")

Signori Consiglieri,

la presente modifica ha lo scopo di introdurre nella legislazione regionale una realtà amministrativa già presente grazie alle deliberazioni della Giunta regionale 9 luglio 2012, n. 1038 (Disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari ai sensi della L.R. n. 9/2003, art. 2, comma 1, lettera c)" e determinazione dei criteri e delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad euro 1.250.000,00) e 10 dicembre 2018, n. 1665 (Disciplina del servizio per l'infanzia denominato "Nido domiciliare", di cui alla L.R. 9/2003, art. 6, comma 2, lettera g ter). Modifica alla DGR 1038/2012 relativa alla disciplina del servizio sperimentale "Nidi domiciliari" ai sensi della L.R. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c)) che hanno autorizzato la creazione di nidi d'infanzia oltre i tradizionali comunali o privati convenzionati.

La finalità è stata anche quella di limitare, e nel tempo annullare, il fenomeno dell'assistenza in sommerso fiscale e senza adeguati controlli di attività di babysitter che di fatto svolgono quella tipica dei nidi d'infanzia senza però le adeguate garanzie.

Esperienze estremamente positive, realizzate sia dalla nostra regione, dopo un decennio dalla sua sperimentazione, sia, per più di dieci anni, da altre Regioni come il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna, hanno indotto la Giunta a fare altrettanto nella nostra regione.

Già in una modifica della legge regionale 30/1998 si era introdotta la figura dei nidi domiciliari, ora vengono previsti anche gli altri stabilendo una proporzione fondamentale fra educatori e posto bambino. L'apparente previsione penalizzante rispetto ai nidi comunali o privati convenzionati è determinata dal fatto che normalmente nei nidi d'infanzia domiciliari e similari si era prevista la presenza di un solo educatore ma, dopo 10 anni dalla sperimentazione, si è verificata la fattibilità del servizio con sette bambini per educatore ed in presenza di almeno due bambini di età inferiore ad un anno si è resa necessaria la presenza di un secondo educatore.

Si spera inoltre, con l'allargamento dei soggetti e delle tipologie di nidi d'infanzia, di sopperire, almeno in parte, alle carenze croniche del settore oltre che offrire opportunità di lavoro nuove a laureati in scienze dell'educazione o comunque a potenziali educatori legittimati ad esercitare questa attività. Attualmente siamo ancora molto lontani dall'obiettivo strategico previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) che stabilisce all'articolo 4, comma 1: "(...) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale".

La disciplina già prodotta dalla Giunta regionale in sede regolamentare è risultata più che sufficiente a dare ordine e decoro alla gestione di questa attività e quindi ad essa si rimanda per ogni aspetto relativo alle autorizzazioni, controlli e disciplina del personale autorizzato ad aprire e a svolgere attività di nido d'infanzia, domiciliare, agrinido, condominiale o aziendale.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p>CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>La proposta di legge ha natura ordinamentale e ricognitiva e si limita a recepire e sistematizzare, a livello legislativo, tipologie di servizi per la prima infanzia già disciplinate e attuate dalla Regione mediante atti di Giunta e regolamentazione vigente. Le modifiche introdotte non comportano l'istituzione di nuovi servizi, né l'attivazione di contributi, incentivi o trasferimenti finanziari a carico del bilancio regionale. Le attività di autorizzazione, controllo e vigilanza continuano a essere svolte nell'ambito delle funzioni ordinarie e delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione e la clausola di invarianza finanziaria risulta coerente con il contenuto del provvedimento.</p>
--	---